

Determinazione n. 6/2012

(S02/11 – Fastweb/Valutazione delle clausole recate nei contratti stipulati tra Telecom Italia e le imprese appaltatrici – rispetto del principio di parità di trattamento ai sensi del Gruppo di Impegni n. 2)

CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA (Art. 15 del Regolamento dell'Organo di vigilanza)

L'ORGANO DI VIGILANZA

nella sua riunione dell'8 febbraio 2012;

vista la Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/CONS con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06, e in particolare il punto 7.1 della Proposta di Impegni;

visto il Regolamento dell'Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito "il Regolamento");

visto in particolare l'art. 11, comma 1 del Regolamento che dispone in ordine alla ricezione delle segnalazioni e dei reclami indirizzati da terzi all'Organo di vigilanza in merito a eventuali anomalie o inadeguatezze nell'attuazione degli Impegni o a possibili casi di mancata rispondenza delle rilevazioni dei KPI a principi di parità di trattamento e agli obiettivi di qualità dei servizi di accesso alla rete fissa;

vista la Determinazione n. 2/2009 dell'Organo di vigilanza, recante "*Criteri generali per la gestione e per la trattazione di segnalazioni e di reclami*";

vista la lettera del 27 ottobre 2011, con la quale la Società Fastweb S.p.A. ha richiesto taluni dati in possesso della funzione Wholesale di Telecom Italia, per finalità di azione e tutela giurisdizionale, attivando la relativa procedura realizzata dall'Azienda conformemente alle Determinazioni nn. 21/2009 e 4/2010 dell'Organo di vigilanza;

